

Vivere e lavorare in Europa

- Il diritto dell'Unione europea
- Lavorare in diversi stati membri
- Pagamento delle pensioni





Lavoro senza confini

L'Europa si avvicina sempre di più. Oggi non è più insolito che i lavoratori lavorino e vivano in diversi stati europei. Anche l'idea di trascorrere l'autunno della propria vita in un altro stato europeo, per tanti, esercita un fascino particolare.

Forse si pone la domanda se per Lei vi possano derivare svantaggi. E' vero che all'estero esistono dei regimi di sicurezza sociale totalmente diversi, ma possiamo tranquillizzarLa che nel campo della sicurezza sociale gli stati europei hanno provveduto a creare regolamenti specifici per escludere che Lei abbia degli svantaggi.

Il presente opuscolo La informa sulle norme dell'Unione europea ed i loro effetti sulla normativa tedesca.

Qualora non avessimo fornito risposta a tutte le Sue domande - siamo sempre a disposizione per ulteriori delucidazioni.



Indice

- 4 Il diritto dell'Unione europea**
- 7 Lavorare in altri Stati membri**
- 11 Iscrizione all'assicurazione volontaria in Germania**
- 15 Rimborso della contribuzione tedesca versata**
- 18 Riabilitazione – un plus per la salute**
- 20 Pensione – i requisiti di base**
- 25 La giusta pensione per Lei**
- 36 Minatori – prestazioni particolari della cassa dei minatori**
- 39 Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme**
- 48 Variazioni nel diritto dell'Unione europea – i vantaggi non si perdono**
- 51 Peculiarità nel diritto dell'Unione europea**
- 54 Decorrenza della pensione e domanda di pensione**
- 57 Pagamento della pensione all'estero**
- 60 I pensionati e la loro assicurazione contro le malattie**
- 63 I Suoi interlocutori in Germania**
- 68 Forniamo informazioni, consiglio ed assistenza**



Il diritto dell'Unione europea

Il diritto dell'Unione europea armonizza i diversi regimi di sicurezza sociale esistenti negli stati membri. Esso non è finalizzato ad unificarli. Coordinando i regimi si cerca di far sì che alle persone che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea vengano garantiti gli stessi diritti e doveri.

Il testo integrale nonché un breve commento è riportato nel nostro opuscolo a pagamento «EU/ EWR-Rentenversicherung».

Con il diritto dell'Unione europea s'intendono i regolamenti in materia di sicurezza sociale emanati a livello europeo. Si tratta soprattutto del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009, che entreranno in vigore dal 1° maggio 2010, nonché i relativi futuri emendamenti.

Il diritto comunitario europeo vale per gli stati membri dell'Unione europea (Ue). Attualmente questi sono:

Belgio	Grecia	Malta	Slovacchia
Bulgaria	Gran Bretagna	Paesi Bassi	Slovenia
Danimarca	Irlanda	Austria	Spagna
Germania	Italia	Polonia	Repubblica Ceca
Estonia	Lettonia	Portogallo	Ungheria
Finlandia	Lituania	Romania	Cipro
Francia	Lussemburgo	Svezia	(parte meridionale)

Nota bene: In relazione ai Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) Islanda, Liechtenstein, Norvegia nonché alla Svizzera i regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009 per il momento non sono ancora applicabili. Voglia leggere al riguardo il capitolo «Peculiarità nel diritto dell'Unione europea».

Il diritto dell'Unione europea vale anche per me?

Il diritto dell'Unione europea vale per tutti coloro che sono cittadini di uno Stato membro della UE.

Con riferimento alla Germania queste persone devono poter far valere delle aspettative pensionistiche nell'Assicurazione pensionistica tedesca. Possono avere acquisito tali aspettative ad esempio come lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi soggetti all'obbligo assicurativo, persone assicurate volontariamente o come persone che hanno provveduto all'educazione di figli.

In Germania rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione europea anche:

- gli iscritti ai diversi regimi di previdenza degli ordini professionali (architetti, medici, farmacisti, avvocati, consulenti fiscali ecc.) o
- i funzionari pubblici (ad esempio dipendenti pubblici delle Amministrazioni federali, regionali e comunali), ma anche i giudici, i militari di carriera o con contratto temporaneo, i ministri di culto religioso, i funzionari ecclesiastici e gli impiegati-funzionari del pubblico impiego nonché
- i lavoratori autonomi nell'assicurazione vecchiaia degli agricoltori.

Nota bene:

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 per il momento non trovano ancora applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi.

E' cittadino di un Paese terzo chi non è cittadino di uno Stato membro (cioè, ad esempio, chi possiede la cittadinanza turca, giapponese o australiana).

Voglia leggere in questo contesto il nostro capitolo «Peculiarità nel diritto dell'Unione europea».

Se dopo il decesso di un familiare Lei ha diritto ad una prestazione in qualità di superstite, potrà avvalersi della normativa dell'Unione europea a condizione che Lei

- sia superstite di un cittadino di uno stato membro dell'UE o ovvero
- sia cittadino di uno Stato membro dell'UE.

Il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 per il momento non trovano ancora applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi. Voglia leggere a tale proposito il nostro capitolo «Peculiarità nel diritto dell'Unione europea».



Lavorare in altri Stati membri

Il Suo desiderio di lavorare in un altro Stato membro non significa sempre che Lei sarà assicurato presso il relativo Organismo assicuratore estero. S'informi pertanto in anticipo della normativa che troverà applicazione nei Suoi confronti.

La Sua residenza o la sede legale dell'azienda non hanno importanza!

In linea di massima vige soltanto la normativa di uno stato membro. Di regola queste sono le disposizioni di legge dello stato membro in cui lavora.

Se lavora in Germania, sarà assicurato pertanto ai sensi della normativa tedesca. Se invece lavora in un altro Stato estero, Lei è assicurato anche in tale Paese a meno che non trovino applicazione le eccezioni di seguito riportate.

Nota bene:

Se percepisce già una pensione di vecchiaia a carico di un altro Stato membro e lavora in Germania, Lei non è più soggetto all'obbligo assicurativo nella Deutsche Rentenversicherung. Le è data comunque la facoltà di chiedere alla Deutsche Rentenversicherung di essere soggetta all'obbligo assicurativo. Ciò può comportare dei vantaggi per Lei. Le consigliamo pertanto di chiedere consulenza.

Che cos'è il distacco?

Se Lei lavora per il Suo datore di lavoro solo temporaneamente in un altro Stato membro e continua ad essere retribuito dallo stesso, potrà continuare ad essere assoggettato all'obbligo assicurativo nello Stato di provenienza. Ciò viene chiamato distacco.

Condizione per il distacco è che la durata prevista dello stesso non superi i 24 mesi.

Riguardo agli stati aderenti allo SEE, voglia tener conto delle pagine 51 a 53.

Nota bene:

Come lavoratore distaccato Lei non deve sostituire alcun altro lavoratore distaccato.

La preghiamo di utilizzare a tale scopo il certificato di distacco A1.

Se Lei dovrà essere distaccato, è necessario che prima di iniziare l'attività lavorativa nell'altro Stato membro Lei richieda un certificato di distacco. Nel certificato di distacco è indicata la normativa che Le sarà applicata durante il periodo di distacco.

In Germania il certificato di distacco viene rilasciato, per gli iscritti alle Casse malattia del regime generale, dalla rispettiva Cassa malattia, per gli iscritti alle Casse malattia del regime privato, dal competente Organismo della Deutsche Rentenversicherung. Esistono regole speciali per gli iscritti alle casse di previdenza degli ordini professionali.

Nostro consiglio:

Da pagina 64 a 65 può leggere quale è l'Organismo competente della Deutsche Rentenversicherung.

In casi particolari può anche essere applicata la normativa tedesca, cioè se non si tratta di distacco ovvero se fin dall'inizio si prevede che il periodo di attività sarà

superiore a 24 mesi. In tal caso la Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, Postfach 20 04 64, 53134 Bonn, telefono 0228 9530-0, www.dvka.de, conclude un accordo speciale con l'Istituzione competente dell'altro Stato membro.



Esempio:

Klaus M. deve lavorare per tre anni in Austria presso la filiale della sua impresa tedesca. Durante tale periodo la società affiliata austriaca versa la retribuzione. Non sussistendo, nella fattispecie, una situazione di distacco, Klaus M. ed il suo datore di lavoro tedesco chiedono la conclusione di un accordo speciale affinché Klaus M. possa continuare ad essere assoggettato alla normativa tedesca durante l'attività in Austria.

Nota bene:

La domanda di accordo speciale dovrà essere presentata prima dell'inizio dell'attività lavorativa dipendente o autonoma.

Lavoro in più Stati membri

Se Lei svolge attività lavorativa contemporaneamente in due o più Stati membri, Lei è assoggettato di norma alla legislazione dello Stato di residenza qualora anche in tale Stato Lei svolga un'attività lavorativa dipendente.

Analogamente, tale principio vale anche per i lavoratori autonomi. Tuttavia, se come lavoratore autonomo oltre all'attività autonoma svolge un'attività subordinata in un altro Stato membro, si applica, in linea di massima, la normativa dello Stato membro in cui svolge l'attività lavorativa dipendente.

Particolari categorie di persone

Dipendenti pubblici, persone che prestano servizio militare o civile, lavoratori ausiliari della UE dovrebbero rivolgersi, in linea di massima, ad un Organismo della Deutsche Rentenversicherung. Per queste categorie il diritto dell'Unione europea prevede disposizioni particolari.



Iscrizione all'assicurazione volontaria in Germania

Versando i contributi volontari Lei può aumentare la Sua pensione tedesca, acquisire per la prima volta il diritto a pensione oppure colmare i periodi privi di copertura assicurativa.

Se risiede in Germania e non deve pagare contribuzione obbligatoria, Le è data la facoltà di versare contribuzione volontaria nella Deutsche Rentenversicherung, indipendentemente dalla Sua cittadinanza. E' richiesto soltanto che abbia compiuto 16 anni.

Inoltre, se è cittadino tedesco può sempre assicurarsi volontariamente in Germania, indipendentemente dalla residenza. Lo stesso vale anche per i cittadini di un altro Stato membro della UE, a condizione che Lei abbia già versato almeno un contributo tedesco.

Gli Stati membri sono riportati a pagina 4.

Nota bene:

Se è cittadino dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Stati aderenti allo SEE) ovvero della Svizzera e dimora in uno di questi Stati, necessita soltanto di un solo contributo tedesco versato in passato. Se soggiorna al di fuori della UE, SEE o della Svizzera, Lei deve, tuttavia, poter far valere almeno 60 mesi coperti da contribuzione obbligatoria o volontaria. Inoltre, non deve essere contemporaneamente assicurato obbligatoriamente o volontariamente in un altro Stato membro.

Se non risiede in Germania e non possiede la cittadinanza di uno Stato della UE, Le è data la facoltà di assicurarsi volontariamente a condizione che dimori in un altro Stato dell'UE e risulti aver versato almeno un contributo tedesco.

Nostro consiglio:

Oltre ai cittadini degli Stati membri spesso anche i cittadini di altri Stati hanno facoltà di assicurarsi volontariamente. Tra questi stati si annoverano Australia, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Israele, Giappone, Canada, Corea, Cossovo, Croazia, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia e Stati Uniti d'America. La preghiamo di leggere in merito l'opuscolo informativo della collana «Lavorare in Germania e in ...»



Contribuzione volontaria: I vantaggi per Lei

Versando contributi volontari può soddisfare il periodo minimo di assicurazione per avere diritto alla pensione tedesca. Inoltre può mantenere la tutela assicurativa per ottenere una pensione per parziale o totale incapacità al guadagno.

Nostro consiglio:

Per tali pensioni può essere importante coprire senza interruzioni il periodo dal 1° gennaio 1984 fino ad oggi con i cosiddetti «periodi di mantenimento dell'aspettativa pensionistica». Se dopo la cessazione dell'obbligo assicurativo nell'assicurazione pensionistica tedesca Lei desidera comunque mantenere il diritto ad una di queste pensioni, Le consigliamo di richiedere prima la nostra consulenza per valutare le opzioni a Sua disposizione.

Può trovare l'interlocutore per Lei competente nel capitolo «I Suoi interlocutori in Germania».

Lei stesso decide in merito all'ammontare ed al numero dei contributi volontari. E' prevista comunque una contribuzione minima e massima. Una volta scelto un certo importo di contributi, Lei può comunque variarlo. Le è data infatti la facoltà di cambiare in ogni momento l'importo dei contributi ovvero di cessare del tutto il versamento degli stessi.

Lei può versare contributi volontari per l'anno in corso soltanto fino al 31 marzo dell'anno seguente.

Pagare contributi

Prima che Lei sia ammesso al versamento dei contributi volontari, è necessario che presenti apposita domanda e che essa venga accolta. Si consiglia quindi di pagare i contributi non in contanti, bensì con addebito del Suo conto corrente bancario o di quello di un incaricato acceso presso un Istituto di credito in Germania. E' anche possibile effettuare bonifici bancari nazionali e transfrontalieri.

Nota bene:

L'Organismo assicuratore non si fa carico delle spese bancarie o di altri costi in relazione al versamento o bonifico. Pagando dall'estero dovrebbe versare l'importo in euro al fine di evitare le eventuali differenze di cambio.



Rimborso della contribuzione tedesca versata

I cittadini tedeschi e quelli di un altro Stato membro, nella maggior parte dei casi, non possono farsi rimborsare i contributi tedeschi da loro versati. Si forniscono tuttavia, nel presente capitolo, alcune informazioni in merito al rimborso dei contributi.

In seguito al rimborso dei contributi il rapporto assicurativo viene a cessare. Tuttavia, in linea di principio, ciò dovrebbe avvenire solo se Lei si è allontanato molto dalla sfera d'azione della Deutsche Rentenversicherung o se i contributi da Lei versati non danno diritto a prestazione.

Può chiedere il rimborso se

- non è più soggetto all'obbligo assicurativo in Germania,
- non ha il diritto di versare contributi volontari in Germania e
- sono trascorsi almeno 24 mesi dalla cessazione dell'obbligo assicurativo in Germania.

Si deve rispettare un periodo di attesa di almeno 24 mesi solari. Nel frattempo non deve neanche subentrare un nuovo obbligo assicurativo.

Può trovare gli Stati membri a pagina 4.

In questo contesto l'obbligo assicurativo in uno Stato membro equivale all'obbligo assicurativo in Germania. Non sussiste comunque la facoltà del rimborso dei contributi

Nota bene:

I cittadini degli Stati membri ed i cittadini tedeschi, anche se risiedono all'estero, hanno sempre facoltà di iscriversi all'assicurazione volontaria. Per tale motivo viene meno la possibilità di ottenere il rimborso dei contributi. La preghiamo di leggere il capitolo «Iscrizione all'assicurazione volontaria in Germania».

L'età pensionabile ordinaria viene gradualmente elevata da 65 a 67 anni.

Se ha raggiunto l'età pensionabile prevista, Lei può chiedere il rimborso. Tuttavia ciò è possibile soltanto se Lei ha versato contributi per meno di cinque anni. Alla base di tale disposizione c'è l'idea che Lei con un'anzianità contributiva inferiore a cinque anni, non ha diritto a pensione

Nota bene:

Ai sensi della normativa dell'Unione europea vengono conteggiati, ai fini del perfezionamento del requisito dei cinque anni, anche i periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri.

I superstiti possono chiedere il rimborso dei contributi versati dal deceduto, a condizione che quest'ultimo non abbia già versato contributi per cinque anni. Anche in tal caso vengono presi in considerazione i periodi assicurativi compiuti in altri Stati membri.

Nota bene:

Di norma la contribuzione non viene rimborsata per intero! I lavoratori subordinati, ad esempio, ricevono soltanto la parte della contribuzione obbligatoria da loro versata. I contributi che non sono stati a Suo carico non possono, quindi, essere rimborsati. Fra questi ci sono ad esempio i contributi per l'educazione dei figli.

Gli indirizzi degli Organismi assicuratori tedeschi si trovano nel capitolo «Forniamo informazioni, consiglio ed assistenza».

Con l'avvenuto rimborso dei Suoi contributi il rapporto assicurativo con l'assicurazione pensionistica tedesca viene a cessare del tutto. Non potrà più far valere i Suoi diritti sulla base dei periodi compiuti fino al tale momento.

I contributi Le vengono rimborsati solo su domanda. Potrà presentare la domanda presso ogni Organismo assicuratore tedesco ovvero anche presso l'Ambasciata tedesca o un Consolato tedesco in loco.

Nostro consiglio:

La preghiamo di ricorrere ad una consulenza esaustiva prima di richiedere il rimborso dei contributi. L'erogazione di una pensione in un momento successivo può rappresentare per Lei un'alternativa più conveniente.



Riabilitazione – un plus per la salute

Tra le prestazioni della Deutsche Rentenversicherung si annoverano, oltre alle pensioni, anche le prestazioni di riabilitazione professionale. Esse sono finalizzate ad evitare o superare infermità e minorazioni ed a riabilitare gli interessati al lavoro e alla vita quotidiana.

Una prestazione riabilitativa viene concessa soltanto ogni quattro anni.

Ulteriori dettagli possono essere desunti dal nostro opuscolo «Berufliche Rehabilitation: Ihre neue Chance».

La riabilitazione è costituita soprattutto da prestazioni sanitarie che possono essere erogate come prestazioni ambulatoriali ovvero ricovero ospedaliero. L'obiettivo delle misure sanitarie in questione è quello di evitare il Suo ritiro prematuro dalla vita lavorativa e di reinserir-La in maniera duratura nel mondo del lavoro. Pertanto, seguendo il principio "riabilitazione prima della pensione" Le viene proposta una riabilitazione prima che Le possa venire erogata una pensione per ridotta capacità di guadagno. Le prestazioni di riabilitazione sanitaria, in linea di massima, vengono erogate in strutture situate in Germania.

Nota bene:

Per le prestazioni finalizzate al reinserimento nella vita lavorativa il diritto dell'Unione europea vale solo in parte. Esso si applica, ad esempio, per le misure di riqualificazione professionale per motivi di salute.

Lei potrà fruire di prestazioni sanitarie riabilitative soltanto se a causa di infermità o menomazioni corre il rischio di perdere la Sua capacità di guadagno ovvero se la Sua capacità di guadagno è già ridotta. Inoltre deve essere prevedibile che, grazie alle specifiche cure mediche, la Sua capacità di guadagno possa essere recuperata o migliorata considerevolmente.

Per potere percepire una prestazione, inoltre, deve avere versato contributi per un determinato periodo e cioè, in linea di principio, 15 anni ovvero 5 anni qualora ai sensi della normativa tedesca sussiste già una riduzione della capacità di guadagno o si preveda una riduzione della stessa.

Per il perfezionamento di tali requisiti, possono venire presi in considerazione, oltre ai periodi di assicurazione tedeschi, anche quelli da Lei compiuti in altri Stati membri.

Se ciò nonostante Lei non possa far valere il numero di anni richiesto, potrà comunque percepire una prestazione medica se negli ultimi due anni prima della presentazione della domanda abbia versato contribuzione obbligatoria per almeno sei mesi solari di attività lavorativa dipendente o autonoma.

Anche in questo caso possono essere presi in considerazione i contributi obbligatori da Lei versati negli Stati membri per attività lavorativa dipendente o autonoma.

Ulteriori dettagli possono essere desunti dal nostro opuscolo «Medizinische Rehabilitation: Wie sie Ihnen hilft».

Nota bene:

Se risiede al di fuori della Germania le prestazioni riabilitative spettano soltanto se nel mese di presentazione della domanda risulta versato un contributo obbligatorio. In caso di malattia, la contribuzione obbligatoria deve essere stata versata prima dell'insorgenza della stessa.



Pensione – i requisiti di base

Per ottenere una pensione in Europa, in genere, deve avere soddisfatto determinati requisiti, che possono essere ad esempio una determinata età ed un periodo minimo di assicurazione.

La preghiamo di leggere anche il capitolo «Decorrenza della pensione e domanda di pensione».

Le disposizioni di legge variano da Stato membro a Stato membro. Pertanto, non sorprende se l'età pensionabile è diversa nei singoli Paesi membri. In alcuni Stati membri si percepisce la pensione di vecchiaia ad esempio a 60 anni di età, in altri a 65, e in altri ancora a 67 anni.

Grazie al diritto dell'Unione europea Lei non perde i contributi che nel corso della vita ha versato in diversi Stati membri. I diritti da Lei acquisiti vengono tutelati.

In linea di principio vale il criterio che i contributi che Lei ha versato negli Stati membri rimangono presso gli Organismi assicuratori di questi Stati. Ogni Stato membro nel quale Lei risulta assicurato Le pagherà una pensione se soddisfa i requisiti richiesti in tale Paese.

Nota bene:

Esistono delle eccezioni se Lei può far valere un periodo assicurativo inferiore all'anno o se deve essere pagata una pensione orfanile. Voglia leggere, in merito, i capitoli «Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme» e «Peculiarità nel diritto dell'Unione europea».

Se non perfeziona i requisiti in uno Stato membro, vengono presi in considerazione anche i periodi compiuti in altri Stati membri. Così Lei potrà eventualmente ancora conseguire il diritto a pensione. Per il diritto alla pensione tedesca vengono inoltre presi in considerazione tutti i periodi da Lei compiuti in altri Stati membri che non si sovrappongono ai periodi tedeschi. Vengono conteggiati tutti i periodi da Lei compiuti fino al subentro dell'evento assicurativo ai sensi della normativa tedesca (ad esempio il verificarsi della riduzione della capacità di guadagno).

Periodo minimo di assicurazione

Requisito per la concessione di qualsiasi pensione tedesca è che Lei abbia versato contributi per un determinato periodo di tempo. Tale periodo minimo di assicurazione – chiamato anche periodo di attesa – ammonta a 5, 15, 20, 35 o 45 anni, secondo il tipo di pensione.

Per i periodi d'attesa di 5, 15 e 20 si tiene conto di:

- periodi contributivi (contributi obbligatori e volontari),
- periodi sostitutivi (ad esempio periodi di persecuzione politica nella RDT),
- periodi derivanti dal conguaglio delle aspettative pensionistiche in seguito a divorzio o all'avvenuto

Può trovare ulteriori informazioni in merito ai periodi tedeschi nell'opuscolo «Rente: Jeder Monat zählt».

trasferimento di diritti pensionistici (splitting)
nonché

- periodi di maggiorazione per attività lavorativa di scarso rilievo non soggetta all'obbligo assicurativo (400-Euro-Job).

Ai fini del raggiungimento del periodo d'attesa di 35 anni si tiene conto inoltre dei periodi accreditabili e quelli accreditabili speciali



Nostro consiglio:

Sono periodi accreditabili i periodi in cui Lei si trovava, ad esempio, in malattia, gravidanza o disoccupazione. Anche i periodi di formazione scolastica e universitaria possono essere accreditabili. Periodi accreditabili speciali sono i periodi di educazione dei figli e di assistenza a domicilio a persona non autosufficiente.

Ai fini del conseguimento del periodo d'attesa di 45 anni si tiene conto dei:

- periodi obbligatori per attività lavorativa soggetta all'obbligo assicurativo,
- periodi sostitutivi (ad esempio periodi di persecuzione politica nella RDT),
- periodi di maggiorazione per attività lavorativa di scarso rilievo non soggetta all'obbligo assicurativo (400-Euro-Job) nonché
- periodi accreditabili speciali.

Non può essere presa in considerazione la contribuzione obbligatoria versata in seguito all'erogazione di indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Arbeitslosenhilfe).

Si tiene conto, nell'ambito del periodo d'attesa tedesca, anche di tutti i periodi che negli altri Stati membri sono utili per l'accertamento del Suo diritto a pensione.

Tuttavia, ai fini del conseguimento del periodo di attesa di 45 anni, non possono venire presi in considerazione i seguenti periodi:

- periodi coperti da contribuzione volontaria,
- periodi in cui non ha svolto attività lavorativa (sono tipicamente i periodi di residenza, ad esempio in Danimarca),
- periodi di disoccupazione.

Requisiti speciali di assicurazione previsti dalla legge

Per alcune pensioni tedesche Lei deve soddisfare particolari requisiti assicurativi previsti dalla legge. In questo caso Lei deve avere versato, nell'arco di un determinato periodo di tempo (ad esempio, dieci anni), un numero sufficiente di contributi obbligatori in base ad un'attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo. Tale principio vale, tra l'altro, per le pensioni per ridotta capacità di guadagno e le pensioni di vecchiaia per disoccupazione o per esercizio di attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti di età.

La preghiamo, al riguardo, di leggere anche il capitolo «La giusta pensione per Lei».

Naturalmente può soddisfare il requisito dei contributi obbligatori richiesti anche facendo valere i rispettivi contributi obbligatori versati all'estero.

Nota bene:

In taluni Stati possono sussistere contributi obbligatori senza che Lei abbia effettivamente lavorato. Ciò avviene, ad esempio, per i periodi di residenza in Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi o Svezia. Va rilevato tuttavia che tali periodi non valgono ai fini del perfezionamento dei requisiti speciali di assicurazione di cui sopra.

Se nel periodo previsto non è in grado, senza Sua colpa (ad esempio per gravidanza o malattia), di versare contributi per determinati mesi, il periodo di riferimento «di base» pregresso viene esteso in maniera corrispondente a questi mesi, per potere così prendere in considerazione ulteriori contributi obbligatori.

Il periodo di riferimento può essere prolungato con i seguenti periodi compiuti negli Stati membri:

- percezione di una pensione di invalidità o vecchiaia,
- percezione di prestazioni per malattia,
- disoccupazione o infortunio sul lavoro,
- educazione di figli nel territorio di un altro Stato membro.



La giusta pensione per Lei

La Deutsche Rentenversicherung eroga pensioni per ridotta capacità di guadagno, pensioni di vecchiaia e pensioni ai superstiti (pensione alla vedova, al vedovo, pensione per l'educazione dei figli o pensione orfanile). In questo capitolo apprenderà quando può aver diritto ad una di queste pensioni.

Desideriamo per prima cosa informarLa sulle prestazioni che eroga la Deutsche Rentenversicherung. Nei capitoli «Pensione – i requisiti di base» e «Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme» apprenderà quali effetti scaturiscono della normativa dell'Unione europea e il modo in cui essa può aiutarLa nell'acquisire il diritto a prestazione.

Nostro consiglio:

Se desidera conoscere per quale tipo di pensione tedesca ha già perfezionato i requisiti, chieda un'informazione prepensionistica (Rentenauskunft) all'Organismo assicuratore per Lei competente che potrà fornirLe tutte le informazioni del caso.

Attualmente in Germania deve, di regola, rassegnarsi ad accettare una riduzione permanente della pensione di vecchiaia per ogni mese di godimento anticipato rispetto al compimento del 65° anno di età. Per ogni

mele di fruizione anticipata, infatti, la Sua pensione viene decurtata dello 0,3 per cento (fino ad un massimo del 18 per cento).

Esempio:

Maria F. compie 60 anni il 27 giugno 2010 . La sua pensione di vecchiaia per donne ha decorrenza 1° luglio 2010, cioè cinque anni in anticipo. La riduzione prevista per tale pensione è pari al 18 per cento.



Affinché Lei possa determinare la misura della riduzione, può stabilire Lei stesso la decorrenza della pensione. Prima che Lei decida però per una determinata pensione di vecchiaia, dovrebbe comunque tenere in considerazione che in seguito non sarà più possibile cambiare il tipo di pensione di vecchiaia (che potrebbe avere una riduzione inferiore). La decisione che Lei prende vale vita natural durante. Le consigliamo pertanto di avvalersi del servizio di consulenza. Ciò è importante anche per il fatto che in alcuni casi si applicano norme derogatorie.

In relazione alle pensioni per ridotta capacità di guadagno e tutte le pensioni di vecchiaia con decorrenza precedente l'età pensionabile ordinaria, il conseguimento di redditi che superano un determinato limite può avere effetti negativi sull'importo della pensione. I redditi vengono presi in considerazione anche nelle pensioni ai superstiti.

Ulteriori informazioni si trovano a pagina 34.

Pensione per ridotta capacità di guadagno

Questa pensione viene erogata se

→ la Sua capacità di guadagno sia ridotta a causa di infermità o minorazione,

La pensione viene pagata al massimo fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria.

- soddisfi il periodo d'attesa di cinque anni o lo soddisfi anticipatamente (ad esempio per via di un infortunio sul lavoro) e
- nel quinquennio precedente il verificarsi della riduzione della capacità di guadagno possa far valere tre anni di contribuzione obbligatoria per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo ovvero
- prima del 1° gennaio 1984 abbia soddisfatto il periodo d'attesa generale di 5 anni e ogni mese, dal 1° gennaio 1984 fino al subentro dell'evento assicurativo, sia coperto da periodi che mantengono l'aspettativa pensionistica.

Il Suo Organismo assicuratore pensionistico esamina, sulla scorta della documentazione sanitaria, se la Sua capacità di guadagno sia ridotta in parte o per intero. Percepirà la pensione per riduzione totale della capacità di guadagno se può lavorare, nel mercato del lavoro in generale, meno di tre ore giornaliere. Se è in grado di lavorare più di tre, ma meno di sei ore giornaliere, percepirà la pensione per riduzione parziale della capacità di guadagno. L'importo di questa è pari alla metà della pensione per riduzione totale della capacità di guadagno.

Ulteriori Informazioni si trovano nell'opuscolo «Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle».

In linea generale, la pensione per ridotta capacità di guadagno Le sarà concessa a tempo determinato e cioè per tre anni al massimo. Essa potrà venire rinnovata se continuano a sussistere le condizioni sanitarie accertate.

Pensione ordinaria di vecchiaia

Lei ha diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia se

- ha raggiunto l'età pensionabile ordinaria e
- ha soddisfatto il periodo di attesa di cinque anni.

L'età pensionabile ordinaria è pari a 65 anni per le persone nate prima del 1947. Se Lei è nato tra il 1947 e il 1963, il limite viene elevato gradualmente: di un mese

Informazioni su tutte le pensioni di vecchiaia sono contenute nell'opuscolo «Die richtige Altersrente für Sie».

per anno per le classi dal 1947 al 1958 e di due mesi per le classi dal 1959 al 1963. Sono previste deroghe se prima del 1° gennaio 2007 Lei ha concordato con il Suo datore di lavoro un'attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani. Per le persone nate nel 1964 o successivamente, il limite d'età ordinario è pari a 67 anni.

Come titolare di pensione ordinaria di vecchiaia è libero di conseguire senza limitazione alcuna altri redditi e non deve temere eventuali riduzioni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con carriera assicurativa particolarmente lunga

Potrà percepire questa pensione a partire dal 2012 se

- ha compiuto l'età di 65 anni e
- ha soddisfatto il periodo di attesa di 45 anni.

La Pensione di vecchiaia a favore di assicurati con carriera assicurativa particolarmente lunga non subisce riduzioni.

Pensione di vecchiaia per assicurati con lunga carriera assicurativa

Può percepire questa pensione di vecchiaia se

- ha compiuto l'età di 63 anni e
- ha soddisfatto il periodo d'attesa di 35 anni.

Nota bene:

Se Le paghiamo la pensione prima del 65° anno di età (per le classi dal 1949 al 1063 vi è un aumento graduale fino a 67 anni) deve tener presente che è prevista una riduzione della pensione pari allo 0,3 per cento al mese (riduzione massima tra il 7,2 e il 14,4 per cento).

Si verificano situazioni particolari se prima del 1° gennaio 2007 Lei abbia concordato con il Suo datore di lavoro di svolgere attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani ed è nata successivamente al 31 dicembre 1947, ma prima del 1° gennaio 1955. In tal caso il limite d'età viene gradualmente ridotto dal 63° anno d'età al 62° anno d'età (per gli anni di nascita a partire da novembre 1949 il limite è pari a 62 anni).

Pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi

Come assicurato grande invalido può percepire una pensione a 60 anni (a partire dall'anno di nascita 1964 a 62 anni) a condizione che soddisfi il periodo di attesa di 35 anni.

Per le persone nate tra il 1952 ed il 1963, l'età viene gradualmente elevata a 62 anni.

Vi sono delle eccezioni se prima del 1° gennaio 2007 Lei ha concordato con il Suo datore di lavoro di svolgere attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani alla data del 1° gennaio 2007 risultava grande invalido.

Per essere riconosciuto grande invalido ai sensi della normativa tedesca deve sussistere una menomazione di almeno il 50 per cento (deve essere cioè in grado di produrre idonea documentazione sanitaria). Se risiede in uno Stato membro il competente ufficio previdenziale tedesco (Auslandsversorgungsamt) accerta il grado della menomazione.

Gli uffici della Deutsche Rentenversicherung Le comunicheranno il competente «Auslandsversorgungsamt» .

Se Lei è nato prima del 1° gennaio 1951, ha inoltre diritto ad una pensione di vecchiaia per assicurati grandi invalidi a condizione che alla data di decorrenza della pensione Lei sia stata inabile alla professione o incapace al guadagno ai sensi della normativa in vigore al 31 dicembre 2000.

Se la pensione viene erogata prima del 63° anno di età (a partire dall'anno di nascita 1952 fino al 1963 elevazione graduale al 65° anno di età) deve, di norma, tener conto che è prevista una riduzione pari allo 0,3 per cento per ogni mese di godimento anticipato (al massimo del 10,8 per cento).

Pensione di vecchiaia per donne

Tale pensione di vecchiaia può essere percepita dalle donne che

- siano nate prima del 1952,
- abbiano compiuto 60 anni,
- possano far valere un periodo di attesa di 15 anni e
- successivamente al loro 40° anno di età abbiano versato contribuzione obbligatoria per più di 10 anni per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo.

Se desidera percepire la pensione di vecchiaia prima del 65° anno di età deve, di norma, tener conto che è prevista una riduzione pari allo 0,3 per cento per ogni mese di pagamento anticipato della pensione (al massimo del 18 per cento).

Pensione di vecchiaia per disoccupazione o per esercizio di un'attività ridotta per raggiunti limiti d'età

Lei può percepire tale pensione a condizione che

- sia nato prima del 1952, abbia compiuto almeno 60 anni (a partire dal 2012: 63) anni (per i nati dal 1946 al 1948, l'età viene alzata gradualmente a 63 anni),
- alla decorrenza della pensione Lei sia disoccupato e sia stato disoccupato per complessive 52 settimane dopo il compimento di 58 anni e sei mesi ovvero abbia svolto, per almeno due anni, attività lavorativa ridotta per raggiunti limiti d'età ai sensi della legge sulla promozione dell'attività lavorativa di lavoratori anziani,

- abbia conseguito un periodo di attesa di 15 anni e
- nel decennio precedente la decorrenza della pensione abbia pagato contributi obbligatori per almeno 8 anni per attività lavorativa dipendente o autonoma soggetta all'obbligo assicurativo.

Se la pensione di vecchiaia viene pagata prima del 65° anno di età deve tener conto che è prevista una riduzione pari allo 0,3 per cento per ogni mese di pagamento anticipato della pensione (al massimo del 18 per cento).

Pensioni alle vedove ed ai vedovi

Dopo la morte del coniuge può ottenere una pensione vedovile se il coniuge deceduto abbia percepito fino al decesso una pensione o abbia soddisfatto il periodo di attesa di cinque anni o lo abbia soddisfatto anticipatamente (ad esempio a causa di infortunio sul lavoro). Inoltre il coniuge superstite non deve avere contratto nuove nozze.

Nota bene:

I partner dello stesso sesso uniti in una convivenza registrata civilmente sono equiparati a tutti gli effetti ai partner in un matrimonio regolare.

Al fine di potere fruire di una pensione, alla data del decesso, i coniugi devono essere coniugati da almeno un anno. Tale durata minima di un anno non è richiesta tuttavia nei casi in cui Lei abbia contratto matrimonio prima del 1° gennaio 2002 o nei casi in cui il matrimonio non sia stato contratto allo scopo di acquisire diritti a pensione (ad esempio in caso di decesso del coniuge in per morte accidentale).

Alla vedova o al vedovo può essere concessa una piccola o una grande pensione vedovile. Per potere percepire la grande pensione, il coniuge superstite deve

- avere compiuto il 45° anno di età (in caso di decesso dal 2012 al 2029 è prevista una graduale elevazione al 47°anno di età) o
- avere subito una riduzione della Sua capacità di guadagno o
- educare un figlio proprio o del defunto che non abbia ancora compiuto il 18° anno di età o
- prendersi cura, nell'ambito del nucleo familiare, di un figlio proprio o del defunto che per menomazioni fisiche, mentali o psichiche non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Se invece non si è in possesso di almeno uno di tali requisiti, al coniuge superstite viene pagata una piccola pensione vedovile. Essa viene concessa al massimo per 24 mesi solari dopo il decesso dell'assicurato e ammonta al 25 per cento della pensione all'assicurato. La grande pensione vedovile viene pagata senza un limite di tempo ed è pari al 55 per cento della pensione diretta.

Se Lei ha contratto matrimonio prima del 1° gennaio 2002 e uno dei coniugi è nato prima del 2 gennaio 1962, la grande pensione vedovile ammonta al 60 per cento della pensione diretta e anche la piccola pensione vedovile viene pagata a tempo indeterminato. Non sussiste diritto a pensione vedovile se ha avuto luogo un trasferimento di diritti pensionistici (splitting) tra coniugi.

Se una vedova o un vedovo contrae nuove nozze, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti. Su domanda può essere erogata un importo «una tantum», che è pari a 24 volte l'importo corrispondente alla pensione media degli ultimi dodici mesi. Nel caso della piccola pensione vedovile, alla quale si ha diritto al massimo per 24 mesi solari, la liquidazione «una tantum» è limitata all'importo ancora spettante fino alla scadenza della pensione.

Ulteriori informazioni relative alle pensioni ai superstiti sono contenute nell'opuscolo «Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten».

Esempio:

Il titolare della pensione Willi B. è deceduto a maggio del 2004. La vedova, Ulla B., percepisce una grande pensione vedovile a partire dal mese di giugno del 2004. Contrae nuove nozze a giugno del 2010. Con ciò la sua pensione vedovile cessa il 30 giugno 2010. Nei dodici mesi da tenere in considerazione prima dell'eliminazione della pensione (da luglio del 2009 a giugno del 2010) Ulla B. ha percepito una pensione vedovile media pari a 520 euro mensili (prima della deduzione della contribuzione a proprio carico per cassa malattia dei pensionati e all'assicurazione sociale per persone non autosufficienti). La liquidazione «una tantum» è pari a 24 volte la pensione media e ammonta, quindi, a 12 480 euro.

Pensioni orfanili

Una pensione orfanile (orfano di un genitore) può venire pagata dopo il decesso dell'assicurato se il deceduto

- abbia percepito una pensione fino al decesso o
- alla data del decesso abbia soddisfatto il periodo d'attesa di cinque anni o lo abbia soddisfatto anticipatamente (ad esempio per infortunio sul lavoro).

Se muore anche il secondo genitore, viene pagata una pensione orfanile per decesso di entrambi i genitori.

Percepiscono la pensione orfanile i figli consanguinei ed adottivi del deceduto nonché figliastri, minori in affidamento, nipoti, sorelle e fratelli facenti parte del nucleo familiare che siano stati mantenuti prevalentemente dal deceduto. Essa viene pagata fino al 18° anno di età.

Oltre a tale data possiamo concedere la pensione soltanto a determinate condizioni (ad es. presenza di formazione scolastica o professionale) fino all'età massima di 27 anni. Se la formazione scolastica o professionale è differita per via del servizio militare o civile obbligatorio, possiamo erogare la pensione orfanile anche oltre il 27° anno di età, per la durata di tale servizio. Ciò vale tuttavia soltanto a condizione che il figlio segua una formazione scolastica o professionale oltre il 27° anno di età.

Ulteriori pensioni in seguito a decesso

Se Lei era divorziata dopo il 30 giugno 1977 ed il Suo ex-marito è deceduto, Lei ha eventualmente diritto ad una pensione per l'educazione dei figli. Tale pensione Le viene pagata sulla base dei periodi assicurativi da Lei compiuti se provvede all'educazione di un figlio. Lo stesso vale per le convivenze registrate civilmente.

Paghiamo una pensione vedovile sulla base del precedente coniuge se dopo il decesso del Suo ex-coniuge si è risposata oppure ha contratto una convivenza registrata civilmente e tale nuova relazione ora risulta sciolta o revocata (ad esempio in seguito a decesso).

Se Lei risulta divorziata prima del 1° luglio 1977, a determinate condizioni potrà venire concessa una pensione alla vedova divorziata o al vedovo divorziato.

Pensioni e redditi

Se oltre alla pensione per ridotta capacità di guadagno o ad una pensione di vecchiaia consegue redditi prima del raggiungimento del limite di età ordinario, non deve superare determinati limiti reddituali. Redditi da lavoro dipendente o autonomo in Germania o all'estero incidono con la stessa valenza. I redditi non devono superare 400 Euro mensili. Se supera tale limite reddituale, la pensione viene pagata soltanto parzialmente o addirittura sospesa.

Dettagli relativi a tali pensioni sono riportati nell'opuscolo informativo «Hinterbliebenenrente: Hilfe in schweren Zeiten».

Nota bene:

In relazione alle pensioni per ridotta capacità di guadagno vengono prese in considerazione come redditi anche determinate prestazioni sociali.

In relazione alle pensioni ai superstiti, trascorsi i primi tre mesi dalla data di decesso dell'assicurato, viene preso in considerazione il 40 per cento dei Suoi redditi che superi una determinata quota esente. Sono considerati redditi anche le prestazioni sociali, i redditi patrimoniali e redditi similari conseguiti all'estero. Viene preso in considerazione l'ammontare dei redditi al lordo di eventuali trattenute fiscali estere o oneri sociali. Per determinare i redditi netti gli importi lordi vengono diminuiti forfettariamente di determinate somme.

In relazione alle pensioni orfanili i redditi vengono presi in considerazione soltanto se l'orfano abbia superato l'età di 18 anni.



Minatori – prestazioni particolari della cassa dei minatori

La legislazione tedesca prevede norme speciali per i lavoratori dipendenti minatori in quanto essi sono esposti a lavori logoranti e rischi particolari. Inoltre, il diritto dell'Unione europea si applica anche a questa categoria di persone.

Oltre alle pensioni suindicate a carico dell'assicurazione pensionistica, l'assicurazione pensionistica dei minatori prevede delle prestazioni particolari.

Pensione a minatori con ridotta capacità di lavoro nelle miniere

Lei può percepire tale pensione fino al raggiungimento del limite di età ordinario (attualmente il compimento del 65° anno di età) se

- la Sua capacità di lavoro nelle miniere è ridotta e
- il periodo d'attesa generale di cinque anni risulti coperto da contribuzione obbligatoria versata alla Cassa dei minatori o risulti perfezionato anticipatamente e
- nel quinquennio precedente il subentro della ridotta capacità di lavoro nelle miniere abbia versato contribuzione obbligatoria alla Cassa dei minatori per tre anni ovvero
- Lei risulti avere perfezionato il periodo di attesa generale di cinque anni prima del 1° gennaio 1984

Per i limiti di età voglia leggere la sezione «Pensione ordinaria di vecchiaia» a pagina 27.

e ogni mese solare dal 1° gennaio 1984 alla data di subentro del rischio assicurativo risulti coperto da periodi di mantenimento del diritto.

Pensione a minatori dopo il compimento del 50° anno di età

Lei può percepire tale pensione fino al raggiungimento del limite di età ordinario (attualmente il compimento del 65° anno di età) se

- ha compiuto il 50° anno di età,
- rispetto all'attività lavorativa in miniera da Lei finora svolta non espleta più alcuna attività subordinata o autonoma paragonabile dal punto di vista economico e
- perfeziona il periodo di attesa di 25 anni con periodi obbligatori compiuti nel regime dei minatori per lavoro continuativo in sotterraneo o lavori ad esso equiparati.

Pensione di vecchiaia per minatori con lunga carriera lavorativa in sotterraneo

Lei può percepire tale pensione se

- ha compiuto il 60° anno di età e
- perfeziona il periodo d'attesa di 25 anni con periodi obbligatori compiuti nel regime dei minatori per lavoro continuativo in sotterraneo o lavori ad esso equiparati.

Per gli assicurati nati successivamente al 31 dicembre 1951 il limite di età viene gradualmente elevato al 62° anno di età, a meno che non trovino applicazione deroghe particolari.

Prestazione compensatoria per minatori

Lei ha diritto a tale prestazione particolare della Cassa dei minatori a condizione che

- dopo il compimento del 55° anno di età perda il lavoro in Germania, a seguito della razionalizzazione di una impresa appartenente al regime di assicurazione dei minatori o

- dopo il compimento del 50° anno di età perda il lavoro in Germania, a seguito della razionalizzazione di una impresa appartenente al regime di assicurazione dei minatori e
- abbia usufruito dell' indennità di riabilitazione professionale per minatori licenziati fino al compimento del 55° anno di età e
- perfezioni il periodo d'attesa di 25 anni con periodi obbligatori compiuti nel regime dei minatori per lavoro continuativo in sotterraneo o con periodi compiuti nel regime dei minatori, abbia svolto un lavoro in sotterraneo e abbia dovuto cessare tale attività per malattia o menomazione fisica, mentale o psichica.

Troverà ulteriori informazioni in merito alle prestazioni della Cassa dei minatori nell' opuscolo: «Bergleute und ihre Rente: So sind Sie gesichert».

Sia per le pensioni della cassa dei minatori che per la prestazione compensatoria della Cassa dei minatori sussistono determinati limiti reddituali che non si devono superare. Essi vengono calcolati individualmente. Le può venire pagata una prestazione particolare della Cassa dei minatori soltanto se perfeziona i requisiti per il diritto con i periodi assicurativi compiuti nel regime dei minatori.

In altri Stati membri, per esempio in Francia, esistono regimi speciali per minatori che corrispondono all'assicurazione pensionistica dei minatori in Germania. Periodi assicurativi da Lei compiuti in tali regimi possono venire presi in considerazione per il conseguimento del diritto alla prestazione particolare della Cassa dei minatori.

Nel caso in cui in altri Paesi membri non esistano regimi speciali per minatori, i periodi da Lei compiuti (in tali Paesi) possono essere presi in considerazione nel regime dei minatori soltanto se l'attività sia stata svolta in un'impresa mineraria. Inoltre, se è richiesto «lo svolgimento di lavori continuativi in sotterraneo», vengono prese in considerazione anche le analoghe attività svolte in altri Stati membri.



Il calcolo della pensione – più componenti concorrono a determinare l'insieme

Dal momento che ora sa a partire da quando e a quali condizioni può percepire una pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung, Le interesserà conoscerne l'importo. La Sua pensione tedesca rappresenta solo una parte dei Suoi diritti pensionistici in Europa. Tutte le pensioni degli Stati membri formano un insieme – l'insieme delle prestazioni pensionistiche sulla base dei periodi assicurativi compiuti in Europa.

Il diritto dell'Unione europea può influire sul calcolo della Sua pensione. Esso è finalizzato ad evitare svantaggi se Lei ha lavorato o risieduto in più Stati membri. Per questo motivo è previsto un particolare calcolo in regime internazionale. Tuttavia, non sarà un solo Stato che Le pagherà una pensione sulla base di tutti i periodi compiuti negli Stati membri. Ogni Stato in cui era assicurato, concede, calcola e Le paga una pensione secondo la propria normativa. Per questo viene chiamata anche prestazione pro-rata.

L'obiettivo del calcolo pro-rata della pensione è di trattarLa come se avesse compiuto tutta la Sua carriera assicurativa in un solo Stato membro e mira ad evitare eventuali svantaggi derivanti da periodi privi di copertura assicurativa per avere svolto attività lavorativa in un altro Stato membro. Per questo motivo vengono presi in considerazione per il calcolo della pensione in

pro-rata anche i periodi da Lei compiuti ad esempio in Italia, Norvegia, Svizzera o Ungheria.

Se Lei soddisfa i requisiti per una pensione soltanto se si tiene conto anche dei periodi compiuti negli Stati membri, verrà calcolata e pagata solo tale pensione in pro-rata. Non si effettua un ulteriore calcolo sulla base dei soli periodi tedeschi.

Per maggiori informazioni in merito ai requisiti richiesti per le pensioni tedesche voglia leggere il capitolo «La giusta pensione per Lei».

Se Lei consegue il diritto a pensione già solo con i periodi tedeschi, la pensione sarà calcolata – oltre che con il calcolo pro-rata – anche sulla base dei soli periodi tedeschi. Questo è il calcolo della prestazione in regime nazionale.

Nota bene:

Se la Sua pensione viene calcolata in regime nazionale e in pro-rata, si confrontano gli importi corrispondenti e Le viene pagata la pensione di importo più elevato. Il Suo Provvedimento pensionistico è pertanto più voluminoso perché contiene due calcoli.

Tale procedura secondo cui viene calcolata la prestazione in regime nazionale e la prestazione in pro-rata o soltanto quella in pro-rata viene effettuata da tutti gli Enti previdenziali degli Stati membri in cui Lei ha compiuto dei periodi assicurativi.

Calcolo della pensione in regime nazionale

Nel calcolo della pensione in regime nazionale il diritto dell'Unione europea non trova applicazione; non si prendono in considerazione i periodi compiuti negli Stati membri. Il calcolo viene effettuato come se Lei avesse sempre lavorato esclusivamente in Germania. L'importo della Sua pensione tedesca dipende, in sostanza, dall'ammontare dei Suoi redditi per i quali ha versato contributi in Germania durante la Sua carriera

Nei Provvedimenti e nelle informazioni utilizziamo l'espressione «calcolo in regime nazionale» che riteniamo sia più opportuno.

assicurativa. Al momento del calcolo vengono fissati i tre fattori della formula della pensione: il coefficiente d'accesso, il valore attuale delle pensioni e il fattore tipo pensione. I punti di remunerazione sono ancora da determinare.

La formula per il calcolo della pensione

Punti di remunerazione x coefficiente d'accesso x
fattore tipo pensione x valore attuale delle pensioni

= pensione mensile

I punti di remunerazione, in sostanza, vengono determinati in base ai redditi da Lei conseguiti nei singoli anni. Ad essi si aggiungono i contributi volontari convertiti in retribuzioni e in punti di remunerazione con un valore prestabilito (ad esempio per i periodi di educazione dei figli). Anno per anno i Suoi redditi vengono confrontati con i redditi medi di tutti gli assicurati. Se i Suoi redditi corrispondono ai redditi medi, riceve un punto di remunerazione. Se i Suoi redditi sono inferiori o superiori, Lei riceve rispettivamente meno o più punti di remunerazione.

La preghiamo di leggere anche il nostro opuscolo «Rente: So wird sie berechnet».

I redditi per lavoro dipendente nei nuovi Länder della Germania dell'est vengono elevati, mediante un coefficiente prestabilito, al livello vigente nei vecchi Länder. I punti di remunerazione così ottenuti si chiamano punti di remunerazione (est).

Anche per i periodi non coperti da contribuzione vengono assegnati dei punti di remunerazione. La valutazione di tali periodi dipende dai Suoi redditi e dal numero totale dei periodi assicurativi da Lei conseguiti nella Sua vita assicurativa.

Alla fine si sommano tutti i punti di remunerazione di cui sopra.

Per maggiori informazioni in merito alle riduzioni leggere a partire da pagina 28.

Di norma il coefficiente d'accesso è pari a 1,0. Per le pensioni di vecchiaia esso si riduce dello 0,3 per cento per ogni mese di godimento anticipato (tuttavia, al massimo del 18 per cento). Per le pensioni per ridotta capacità di guadagno e le pensioni ai superstiti il coefficiente d'accesso viene ridotto, di regola, dello 0,3 per cento (tuttavia, al massimo del 10,8 per cento) per i mesi solari precedenti il compimento del 63° anno di età.

Tramite il valore attuale delle pensioni l'importo della pensione viene adeguato e i pensionati vengono resi partecipi dell'andamento economico del Paese. Esso esprime il valore corrispondente alla pensione mensile che un lavoratore con redditi medi è in grado di conseguire in un anno. Per i punti di remunerazione (est) trova applicazione un proprio valore attuale delle pensioni (est).

Il fattore tipo pensione dipende dalla categoria della pensione ed è pari a

1,0 per pensioni di vecchiaia, pensioni per totale riduzione della capacità di guadagno e pensione per l'educazione dei figli;

0,5 per pensioni per parziale riduzione della capacità di guadagno;

0,1 (orfani solo di madre o di padre) o a 0,2 (orfani di padre e di madre) per pensioni orfanili;

1,0 durante i primi tre mesi solari dopo il decesso dell'assicurato per la piccola pensione vedovile; successivamente 0,25;

1,0 durante i primi tre mesi solari dopo il decesso dell'assicurato per le grandi pensioni vedovili; successivamente 0,6 o 0,55.

Voglia leggere in merito pagina 32.

Sulla base di questi fattori individuali si procede a calcolare la Sua pensione mensile applicando la formula della pensione di cui sopra.

Nei provvedimenti e nelle informazioni utilizziamo l'espressione «Calcolo in regime internazionale» che riteniamo sia più opportuno. In merito alla presentazione della domanda voglia leggere anche le pagine da 54 a 56.

Calcolo della pensione in pro-rata

Il calcolo di tale pensione rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea. Vengono presi in considerazione, oltre ai periodi accreditabili secondo la normativa tedesca, anche i periodi assicurativi compiuti negli Stati membri. Gli Organismi assicuratori degli Stati membri si comunicano a vicenda tali periodi purché Lei indichi, al momento della presentazione della domanda di prestazione, tutti i Paesi in cui ha lavorato. Nelle comunicazioni tra Organismi assicuratori viene specificato se si tratta di periodi coperti o non coperti da contribuzione.

Nota bene:

L'importo della contribuzione da Lei pagato negli altri Stati membri o i redditi in essi conseguiti non influiscono sul calcolo in regime internazionale e non vengono pertanto comunicati.

Ogni Stato membro procede al calcolo in pro-rata

secondo la propria normativa. Esso avviene in due fasi

- determinazione di un importo teorico calcolato sulla base di tutti i periodi compiuti negli Stati membri e
- calcolo dell'importo effettivo sulla base del rapporto esistente tra i periodi compiuti sotto la propria legislazione e quelli compiuti in tutti gli Stati membri.

Importo teorico

Per ottenere l'importo teorico ogni Stato membro valuta tutti i periodi compiuti negli Stati membri come se fossero stati compiuti sotto la propria legislazione.

Poiché vengono comunicati soltanto i periodi assicurativi, non è possibile calcolare i punti di remunerazione per i redditi conseguiti all'estero. Per questo motivo, nel calcolo della pensione tedesca, a tutti i periodi contribu-

Periodi senza contribuzione sono ad esempio i periodi accreditabili.

tivi negli Stati membri viene attribuita la media dei punti di remunerazione derivanti dai contributi tedeschi. I periodi degli Stati membri senza contribuzione vengono valutati come i corrispondenti periodi tedeschi senza contributi. L'importo teorico della pensione tedesca si calcola, quindi, sulla base di tutti i punti remunerativi dei periodi tedeschi e degli Stati membri.

Esempio:

Anja K. ha lavorato in Germania, Austria e Ungheria. Per i suoi periodi tedeschi ha conseguito 25 punti di remunerazione. Poiché ha lavorato 250 mesi in Germania, si ottiene una media di 0,1 punti di remunerazione per ogni mese. Tale valore medio viene applicato ai periodi conseguiti in Austria (150 mesi) e Ungheria (100) mesi.



Per il resto si procede al calcolo della pensione con la stessa formula di calcolo che viene utilizzato per il calcolo di una prestazione in regime autonomo.

Esempio:

Nel caso di Anja K. ciò significa che i mesi da lei compiuti in Austria e Ungheria danno luogo all'accredito di 25 punti di remunerazione totale. Per ottenere il loro importo teorico vengono inseriti nella formula di calcolo delle pensioni 50 punti di remunerazione totale.



Anche se dovessero sovrapporsi i periodi assicurativi tedeschi con quelli degli Stati membri, ad esempio in caso di cambiamento di impiego nello stesso mese, ogni mese viene preso in considerazione soltanto una volta.

Nota bene:

Possiamo informarLa soltanto degli effetti che i periodi compiuti negli Stati membri hanno sul calcolo della pensione tedesca. Se desidera conoscere gli effetti dei periodi tedeschi, ad esempio, sulla Sua pensione francese, italiana o polacca, voglia rivolgersi all'Organismo assicuratore estero per Lei competente. Rimane invariata comunque la regola di base secondo cui i periodi esteri devono essere considerati come periodi compiuti sotto la propria legislazione.

Se in uno Stato Lei abbia versato contribuzione volontaria mentre in un altro Stato membro abbia lavorato e versato contributi obbligatori, non si tiene conto dei contributi volontari. Essi non vanno ad aumentare l'importo teorico, ma tuttavia non si perdono senza che vi sia una forma di indennizzo. Essi saranno infatti utilizzati per formare una quota separata della pensione che si aggiunge alla pensione in pro-rata.

Importo effettivo

Calcolato l'importo teorico della pensione, si deve poi impedire che i periodi complessivi vengano presi in considerazione più volte; ciò avverrebbe se ogni Organismo erogasse una pensione calcolata sulla base di tutti i periodi.

A tal fine si determina quindi l'importo effettivo sulla base dell'importo teorico. Ciò avviene mettendo in relazione i periodi compiuti sotto la propria legislazione – riferito all'Ente previdenziale che sta effettuando il calcolo – con tutti gli altri periodi. Tale rapporto viene

chiamato rapporto pro-rata. Tutte e due le fasi del calcolo portano alla prestazione in pro-rata.

Nel calcolo della pensione tedesca in pro-rata i periodi tedeschi vengono messi in relazione a tutti i periodi compiuti negli Stati membri (compresi i periodi tedeschi). In Germania sono determinanti i punti di remunerazione dei relativi periodi, negli altri Stati membri è decisivo il numero di mesi.

Esempio:

I 500 mesi compiuti da Anja K. hanno il valore di 50 punti di remunerazione. Il rapporto pro rata, pertanto, si determina come segue:

Germania	25 punti di remunerazione in relazione a 50 punti di remunerazione = 50 per cento
----------	---

Austria	150 mesi in relazione a: 500 mesi = 30 per cento
---------	---

Ungheria	100 mesi in relazione a: 500 mesi = 20 per cento
----------	---

Se si sommano le pensioni parziali della Germania (50 per cento), Austria (30 per cento) e Ungheria (20 per cento) si ottiene la pensione europea completa. La pensione tedesca pro rata si calcola sulla base di 50 punti di remunerazione x 50 per cento = 25 punti di remunerazione.



Tuttavia, il calcolo di una prestazione in pro-rata non è sempre favorevole. Di norma esso è più favorevole del calcolo in regime autonomo se sussistono periodi tedeschi non coperti da contribuzione i quali vengono rivalutati grazie ai periodi negli Stati membri. Per questo motivo e per mettere a confronto i due importi, il Suo Ente assicurativo effettua il calcolo in regime nazionale/autonomo se sussiste il diritto a pensione nazionale sulla base dei soli contributi tedeschi.

Nota bene:

Se Lei ha lavorato solo poco tempo in uno Stato membro avendo compiuto periodi di assicurazione inferiori ad un anno, è l'altro Stato membro che li prende in considerazione. Nel calcolo della pensione effettuato da quest'ultimo viene meno il calcolo della pensione parziale. Con questa procedura si evitano pensioni esigue e si snellisce l'iter burocratico. Qualora nello Stato membro interessato sussistesse comunque il diritto a pensione sulla base di questi pochi periodi, senza che vengano presi in considerazione eventuali periodi compiuti negli altri Stati membri, allora essi non possono essere presi in carico dagli altri Stati.

Il rapporto pro-rata risultante dal calcolo della prestazione proporzionale è anche rilevante se redditi o prestazioni devono essere dedotti dalla pensione in quanto nella pensione proporzionale i valori di riferimento da prendere in considerazione (importi limite, quote esenti, importi deducibili) vengono valutati soltanto nella misura di tale rapporto pro rata. Ciò riduce l'importo da dedurre e può riflettersi positivamente sulla misura della pensione. Nel caso in cui i redditi da prendere in considerazione comportino, allo stesso tempo, la riduzione o l'eliminazione della Sua pensione ai superstiti in un altro Stato membro, alla pensione tedesca calcolata in regime nazionale si applica anche la deduzione nella misura del rapporto pro-rata.

In merito a
«Pensione e redditi»
voglia leggere
pagina 34 e
seguenti.



Variazioni nel diritto dell'Unione europea – i vantaggi non si perdono

Con l'adesione di nuovi Stati membri il campo di applicazione del diritto dell'Unione europea si estende a tutti gli Stati membri coinvolti. Indipendentemente da tale fatto lo stesso diritto dell'Unione europea è soggetto a continui cambiamenti – da ultimo il cambiamento a partire dal 1° maggio 2010 –. Tali variazioni possono essere significative anche per Lei. Per questo motivo Lei ha il diritto di chiedere il riesame della Sua pensione.

Se finora non fosse stato possibile pagar Le una pensione tedesca in quanto non aveva perfezionato i requisiti richiesti, è possibile che per via del diritto dell'Unione europea acquisisca, per la prima volta, il diritto a pensione. Anche in seguito all'adesione di nuovi Stati membri è possibile che Lei acquisisca, per la prima volta, il diritto a pensione oppure la pensione da Lei finora percepita può aumentare se Lei può far valere dei periodi assicurativi nei nuovi Stati membri.

Perciò, con l'adesione alla UE di nuovi Stati membri o l'applicazione del diritto dell'Unione europea, Le è data la facoltà di chiedere il riesame della pensione. Tale facoltà sussiste anche se lo stesso diritto dell'Unione europea subisce variazioni come avviene a partire dal 1° maggio 2010.

La variazione del diritto dell'Unione europea al 1° maggio 2010 può dar luogo al diritto alla pensione per la prima volta oppure ad un aumento della pensione tedesca specialmente se Lei

- oltre alla Sua pensione a carico dell'assicurazione pensionistica tedesca percepisca anche una pensione a carico dell'assicurazione sociale degli agricoltori e in un altro Stato membro ha versato anche contributi ad un regime assicurativo speciale agricolo per lavoratori autonomi,
- se abbia versato, in Spagna o Cipro, contributi ad un regime previdenziale degli ordini professionali per lavoratori autonomi e tale contribuzione finora non sia stata presa in considerazione per la pensione tedesca,
- se sia immigrata in Germania dopo il 30 aprile dell'2004 proveniente dall'Estonia, Lettonia e Lituania come persona di origine tedesca,
- se percepisce una prestazione in qualità di orfano (pensione orfanile o complemento su pensione orfanile) sulla base di periodi assicurativi compiuti in Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna o Irlanda,
- se percepisce una prestazione orfanile (pensione orfanile o complemento su pensione orfanile) e Suo padre o Sua madre sono deceduti già prima del 1° settembre del 1999.

In tutti i casi Lei percepisce la pensione o l'aumento della pensione non prima della data del verificarsi della nuova situazione giuridica, cioè l'adesione di un nuovo Stato membro o la data in cui il diritto dell'Unione europea ha subito variazioni. Qualora la nuova situazione non comportasse vantaggi per Lei, tutto rimane invariato.

Nota bene:

Dopo l'adesione di un nuovo Stato membro, l'entrata in vigore del diritto dell'Unione europea o un cambiamento del diritto dell'Unione europea Lei ha due anni di tempo per presentare domanda di riesame. Trascorso il termine di due anni, la pensione ovvero l'aumento della pensione decorre soltanto dalla data di presentazione della domanda.



Peculiarità nel diritto dell'Unione europea

Fin qui nel presente opuscolo Le è stato illustrato il diritto dell'Unione europea che sarà applicato a partire dal 1° maggio del 2010. Sussistono comunque dei casi in cui tali nuovi regolamenti non possono ancora trovare applicazione.

- I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72, vigenti fino al 30 aprile del 2010 continuano a trovare applicazione,
- in caso di coinvolgimento degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) Islanda, Liechtenstein e Norvegia,
- in caso di coinvolgimento della Svizzera nonché,
- per le persone che non possiedono la cittadinanza di uno stato dell'Ue, dello SEE o della Svizzera (cittadini di paesi terzi).

Sussiste il coinvolgimento di tali Paesi nel caso in cui Lei possiede la cittadinanza di uno di questi Paesi ovvero abbia compiuti dei periodi assicurativi in uno di questi Stati.

Cittadini di Paesi terzi – il diritto dell'Unione europea vale anche per me?

Ai cittadini di Paesi terzi è applicabile il diritto dell'Unione europea se risiedono regolarmente in uno Stato membro e abbiano compiuti periodi assicurativi

in un altro Stato membro. In via eccezionale, in tali casi non vengono considerati Stati membri l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Ciò significa che per tali persone i periodi assicurativi compiuti in Islanda, Norvegia e Svizzera non possono essere presi in considerazione né per l'esame dei requisiti per il diritto a pensione (cfr. pagina 20) né per il calcolo della pensione (cfr. pagina 39).

Lavorare in altri Stati membri

Se Lei viene distaccato negli Stati dello SEE o in Svizzera, vale, in linea di principio, una durata del distacco pari a dodici mesi. Il distacco può essere prorogato, al massimo, di altri dodici mesi. Ciò vale anche in senso contrario per i distacchi dai Paesi SEE o dalla Svizzera.

Adesione volontaria all'assicurazione

Come cittadino di uno Stato aderente allo SEE e della Svizzera, in caso di residenza negli Stati membri, compresi gli Stati SEE e la Svizzera, Lei deve far valere un contributo versato in precedenza alla Deutsche Rentenversicherung per potersi iscrivere all'assicurazione volontaria in Germania. In caso di residenza al di fuori degli Stati membri sono necessari 60 contributi versati in precedenza per avere tale diritto. Inoltre non deve sussistere alcuna assicurazione obbligatoria o volontaria ai sensi della normativa di un altro Stato membro.

Pensione orfanile

In relazione agli orfani il diritto dell'Unione europea finora vigente continua a valere e prevede un'eccezione alla regola secondo cui ogni Stato membro eroga soltanto la pensione ai sensi della propria normativa. Talvolta uno Stato membro paga per tutti gli altri Stati.

Questo vale in particolare nei casi in cui l'assicurato sia deceduto già prima del 1° settembre del 1999. Tale regola vale anche dopo tale data se risultino periodi

assicurativi in Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna o Irlanda.

L'Ente previdenziale competente somma tutti i periodi assicurativi ed eroga una pensione complessiva. Di norma è competente l'Ente previdenziale dello Stato membro in cui risiede l'orfano. Se l'orfano non risiede in uno Stato membro è possibile, a determinate condizioni, che non viene pagata alcuna pensione orfanile.

La sussistenza del diritto all'importo differenziale per pensione orfanile viene esaminata d'ufficio e, pertanto, non è necessario presentare alcuna domanda.

Gli Stati membri che non erogano alcuna pensione orfanile in quanto un altro Stato membro paga per tutti, verificano sempre se spetta un importo differenziale. Tale complemento spetta nei casi in cui la pensione orfanile calcolata in regime nazionale fosse di importo maggiore rispetto alla pensione che lo Stato membro competente paga in base a tutti i periodi assicurativi.



Decorrenza della pensione e domanda di pensione

Per ottenere una pensione a carico della Deutsche Rentenversicherung e degli altri Stati membri Lei deve presentare apposita domanda. Vogliamo spiegarLe qui di seguito brevemente da quando decorre la pensione tedesca, dove può presentare la domanda di pensione e quali sono i termini da rispettare.

Di regola, La Sua pensione tedesca decorre dal 1°giorno del mese solare in cui Lei perfeziona i requisiti richiesti.

Esempio:

Rita N. compie 65 anni il 12 maggio 2010. A partire da tale data Lei ha soddisfatto tutti i requisiti. La Sua pensione decorre dal 1° giugno 2010.

E' comunque necessario presentare la Sua domanda entro tre mesi solari dalla fine del mese in cui Lei perfeziona i requisiti per la pensione.

Se presenta la domanda successivamente, la Sua pensione decorre dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda.

La data di presentazione della domanda è molto importante. Per non perdere i Suoi diritti, Lei dovrebbe presentare la domanda sempre in tempo.



Esempio:

Rita N. presenta la sua domanda soltanto a novembre del 2010. Poiché tutti i requisiti risultano perfezionati già da maggio del 2010 – quindi da più di tre mesi - la Sua pensione decorre soltanto dal 1° novembre del 2010.

Vi sono eccezioni a tale regola in relazione alle pensioni per ridotta capacità di guadagno e le pensioni ai superstiti. Una pensione a tempo determinato per ridotta capacità di guadagno viene pagata soltanto a decorrere dal 7° mese solare dopo il subentro della riduzione della capacità di guadagno. Se la domanda viene presentata dopo 7 mesi solari, la pensione decorre dal mese in cui è stata presentata la domanda. Una pensione ai superstiti viene pagata anche retroattivamente fino a dodici mesi prima del mese in cui è stata presentata domanda di pensione.

Dove posso presentare la domanda di pensione?

Se risiede in Germania, deve presentare la Sua domanda presso la Deutsche Rentenversicherung. Se risiede in un altro Stato membro, La preghiamo di presentare la Sua domanda presso l'Organismo assicuratore competente in tale Stato. Tuttavia, se in tale Paese non ha compiuto alcun periodo assicurativo, Lei ha facoltà di presentare la domanda anche direttamente nello Stato in cui era assicurato per ultimo. Se risiede al di fuori degli Stati membri, voglia presentare la Sua domanda presso l'Organismo assicuratore dove era assicurato da ultimo.

A pagina 68 è indicato dove può chiedere la pensione in Germania.

Nota bene:

Negli altri Stati membri può essere prevista una decorrenza della pensione anteriore ovvero anche posteriore a quella in vigore in Germania. La preghiamo di informarsi in tempo presso i competenti Organismi assicuratori sui Suoi diritti per evitare eventuali svantaggi.

Se Lei presenta una domanda di pensione in uno Stato membro, essa vale per tutti gli Stati membri in cui ha compiuto dei periodi assicurativi. La data della presentazione della domanda è vincolante per tutti gli Stati membri. Se, ad esempio, Lei presenta domanda in Francia per la Sua pensione francese, la data di questa domanda è ugualmente vincolante per la Sua pensione tedesca.

Tuttavia, questo vale soltanto se al momento della presentazione della domanda Lei indica tutti i periodi assicurativi e di residenza compiuti in altri Stati membri. Se non lo fa, o lo fa con ritardo, non è vincolante il momento in cui è avvenuta la presentazione della domanda originaria, bensì soltanto la data in cui la domanda sia stata integrata degli elementi mancanti ovvero la data di presentazione di una nuova domanda.

Nostro consiglio:

Riguardo alle domande di pensione di vecchiaia Lei ha facoltà di limitare la liquidazione delle prestazioni attese. Lei può decidere a carico di quale Stato membro desideri già da ora ottenere una pensione e a carico di quale Stato non ancora. La preghiamo di darne apposita comunicazione nella domanda di pensione.



Pagamento della pensione all'estero

In linea di massima, anche i pensionati possono prendere la loro residenza dove vogliono se dispongono di sufficienti mezzi di sussistenza ed una tutela contro le malattie. La pensione tedesca va con loro.

Tedeschi, cittadini degli Stati membri e persone con altre cittadinanze percepiscono, di norma, la pensione tedesca per intero, anche se hanno trasferito la loro residenza negli altri Stati membri.

Nota bene:

Lei ha l'obbligo a darci comunicazione se trasferisce la Sua residenza in modo permanente in un altro Stato membro. La preghiamo di informarci in tempo, ad esempio, circa due mesi prima del trasferimento.

Possono verificarsi delle restrizioni se Lei trasferisce la Sua residenza in un altro Stato membro e la Sua pensione tiene conto anche di periodi esteri (ad esempio periodi assicurativi ai sensi della convenzione tedesca-polacca del 1975). Anche per i cittadini di Paesi terzi si possono ipotizzare restrizioni in caso di residenza in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

A pagina 6 può leggere chi sono i cittadini di Paesi terzi.

Nostro consiglio:

Per essere certi che la Sua pensione non subisca riduzioni, se ha intenzione di recarsi all'estero, prima del trasferimento dovrebbe informarsi presso il Suo Organismo pensionistico competente. Dovrebbe contattare anche la Sua Cassa malattia per chiarire come in futuro sarà assicurato contro le malattie.

Se risiede permanentemente al di fuori degli Stati membri, si possono avere restrizioni. Ciò riguarda ad esempio tutti i pensionati le cui pensioni sono comprensive di periodi ai sensi del «Fremdrentengesetz» (legge sulle pensioni per espulsi, sfollati, profughi).

Gli stranieri non equiparati ai tedeschi o cittadini degli Stati membri ovvero loro familiari superstiti devono tener conto che è prevista una riduzione delle loro pensioni. La preghiamo di informarsi in anticipo.

Come si effettua il pagamento?

Anche all'estero percepisce la Sua pensione mensilmente. Essa può essere versata sul Suo conto presso un Istituto bancario in Germania, negli Stati membri o in altri Stati esteri. Per tenere basse le spese bancarie, abbiamo bisogno di conoscere il Codice di identificazione della Banca – BIC – e la Codifica internazionale che identifica ciascun conto bancario – IBAN – che può chiedere alla Sua Banca.

BIC significa: «Bank Identifier Code»,
«IBAN» significa
«International Banc
Account Number».

Nostro consiglio:

Se risiede all'estero verifichiamo una volta all'anno la Sua esistenza in vita e se possiamo continuare a pagare la pensione. Per evitare la sospensione del pagamento, La preghiamo di rispedirci quanto prima possibile il certificato di esistenza in vita predisposto, debitamente compilato, sottoscritto e fatto convalidare.

Pensione per ridotta capacità di guadagno

E' possibile che Il Suo diritto ad una pensione per totale incapacità di guadagno oppure per inabilità sia stato determinato in base alla situazione sul mercato del lavoro tedesco (ad esempio l'offerta di lavoro part-time).

Nel caso in cui Lei trasferisca dalla Germania o dagli Stati membri la Sua residenza in altri Stati esteri, ha diritto ad una pensione per parziale riduzione della capacità di guadagno o per inabilità professionale di importo inferiore.

La preghiamo di leggere anche il nostro opuscolo: «Erwerbsminderungsrente: Das Netz für alle Fälle».



I pensionati e la loro assicurazione contro le malattie

Il diritto dell'Unione europea Le garantisce piena copertura assicurativa anche da pensionato. Indipendentemente dallo Stato dove risiede e da chi paga la Sua pensione, è previsto dove Lei debba essere assicurato contro le malattie.

Se lei vive in Germania e percepisce una pensione tedesca Lei è soggetto alla normativa tedesca sull'assicurazione contro le malattie. Lo stesso avviene se percepisce un'ulteriore pensione a carico di un altro Stato membro.

Nel corso della trattazione della Sua domanda di pensione sarà la Sua cassa malattia che determina se, come pensionato, Lei è soggetto o meno all'obbligo assicurativo nell'assicurazione malattia o nell'assicurazione sociale per persone non autosufficienti. Se Lei aderisce volontariamente all'assicurazione malattia del regime legale o ad una Cassa del regime privato, può chiedere un'indennità a compensazione.

In caso di obbligo assicurativo, tratteniamo noi la contribuzione dalla pensione e la inoltriamo alla Sua Cassa malattia.

Nostro consiglio:

La preghiamo di leggere anche il «Merkblatt über die Krankenversicherung der Rentner (KVdR) und Pflegeversicherung».

Se Lei vive in Germania percependo soltanto una pensione a carico di un altro Stato membro, potrà comunque godere di prestazioni sanitarie in Germania, come ad esempio recarsi dal medico. In tal caso continua ad essere assicurato contro le malattie ai sensi della legislazione dello Stato membro a carico del quale percepisce la pensione.

Per potere fruire di prestazioni sanitarie in Germania, dovrebbe rivolgersi al Suo Ente assicuratore estero contro le malattie che La informerà sugli ulteriori passi da intraprendere.

La Sua assicurazione malattia nello Stato membro

Se risiede in un altro Stato membro e lì percepisce sia una pensione tedesca che una a carico dello stato di residenza, Lei è assicurato contro le malattie ai sensi della normativa di tale Stato membro. Se nello Stato membro fruisce soltanto di una pensione tedesca, allora per Lei si applica la normativa tedesca. Per potere avvalersi di prestazioni sanitarie nell'altro Stato membro Le consigliamo di contattare la Sua Cassa malattia tedesca per informarsi sugli ulteriori passi da intraprendere.

Coloro che sono iscritti volontariamente al regime generale o privato dell'assicurazione malattia possono chiedere un'indennità a compensazione se risiedono in un altro Stato a meno che all'estero non vi sia già un'assicurazione sanitaria obbligatoria contro le malattie.

Nostro consiglio:

La preghiamo di dare comunicazione sia alla Sua Cassa malattia tedesca che al Suo Ente assicuratore pensionistico tedesco se desidera cambiare residenza.





I Suoi interlocutori in Germania

In Germania esistono diversi organismi assicuratori che trattano le richieste di informazioni e domande in relazione al diritto comunitario europeo. Se Lei ha risieduto o lavorato in uno o più stati membri sarà competente o la Deutsche Rentenversicherung Bund o la Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See o uno degli Organismi regionali della Deutsche Rentenversicherung.

In linea di massima l'organismo assicuratore competente è quello al quale ha versato i Suoi contributi.

Nostro consiglio:

Se non ha ancora versato alcun contributo tedesco, La preghiamo di rivolgersi alla Deutsche Rentenversicherung Bund che individua l'organismo per Lei competente.

Se ha versato il Suo ultimo contributo tedesco alla Deutsche Rentenversicherung Bund, La preghiamo di rivolgersi a tale organismo assicuratore.

Se in qualsiasi momento ha versato almeno un contributo alla Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, tale organismo sarà per Lei l'interlocutore giusto.

Nota bene:

La Deutsche Rentenversicherung Bund ovvero la Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See sono competenti per tutti gli Stati membri.

Se Lei ha versato il Suo ultimo contributo tedesco ad un Organismo regionale, i Suoi interessi saranno curati dall'Organismo assicuratore regionale competente per il rispettivo Stato membro.

In linea di massima la competenza dipende dallo Stato membro a quale è stato versato l'ultimo contributo:

Sintesi sulla competenza degli organismi regionali

Ultima contribuzione in

Organismo assicuratore competente

Belgio	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
Bulgaria	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, sede di Halle
Danimarca	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubeca
Estonia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Neubrandenburg
Finlandia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubeca
Francia	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Grecia	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sede di Stoccarda
Gran Bretagna	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Amburgo
Irlanda	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Amburgo
Islanda	Deutsche Rentenversicherung Westfalen
Italia	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
Lettonia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Neubrandenburg
Liechtenstein	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sede di Karlsruhe
Lituania	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Neubrandenburg
Lussemburgo	Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Malta	Deutsche Rentenversicherung Schwaben
Paesi Bassi	Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Ultima contribuzione in	Organismo assicuratore competente
Norvegia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubeca
Austria	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Monaco di Baviera
Polonia	Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, sede di Berlino
Portogallo	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, sede di Würzburg
Romania	Deutsche Rentenversicherung Nordbayern, sede di Würzburg
Svezia	Deutsche Rentenversicherung Nord, sede di Lubeca
Svizzera	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sedi di Karlsruhe
Slovenia	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Slovacchia	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Spagna	Deutsche Rentenversicherung Rheinland
Cechia	Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd, sede di Landshut
Ungheria	Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, sede di Erfurt
Cipro	Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, sede di Stoccarda

Potrà trovare gli indirizzi e i recapiti telefonici delle diverse sedi degli Organismi assicuratori su internet al sito www.deutsche-rentenversicherung.de, rubrica «Versicherungsträger».

Nota bene:

In casi eccezionali la Deutsche Rentenversicherung Saarland può operare da Organismo competente per la Francia, l'Italia e il Lussemburgo.

Qualora abbia lavorato o risieduto in più Stati membri, La preghiamo di rivolgersi all'Organismo regionale competente per lo Stato membro in cui ha risieduto ovvero lavorato da ultimo.

Giornate internazionali di consulenza

A questo proposito: In collaborazione con molti Organismi assicuratori di altri Stati membri si organizzano periodicamente delle giornate internazionali di consulenza in Germania e all'estero. Ciò Le offre la possibilità di avere una risposta ai Suoi quesiti e di informarsi sui Suoi diritti anche negli altri Paesi.

Troverà tutte le date sul nostro sito internet www.deutsche-rentenversicherung.de alla voce «Internationale Beratungstage» (giornate internazionali di consulenza).

Nel caso Lei volesse usufruire di una giornata di consulenza, sarebbe opportuno concordare un appuntamento per telefono.

Assicurazione volontaria

Se desidera chiedere l'autorizzazione all'assicurazione volontaria voglia rivolgersi all'Organismo assicuratore che ha in gestione la Sua posizione assicurativa.

Se non risiede più in Germania, bensì in un altro Stato UE, SEE o della Svizzera. La preghiamo di volere presentare la domanda di iscrizione volontaria all'assicurazione presso il competente Organismo assicuratore regionale. Se in passato era assicurato con la Deutsche Rentenversicherung Bund o Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, tali Organismi continuano ad essere competenti per Lei anche per il futuro.

Troverà l'elenco degli Stati membri a pagina 4.

Se risiede al di fuori degli Stati UE, SEE o della Svizzera la preghiamo di chiedere alla Deutsche Rentenversicherung di indicare l'Organismo assicuratore competente nel Suo caso. A tale scopo può utilizzare il nostro numero verde gratuito o il nostro indirizzo di posta elettronica.

Voglia leggere il capitolo «Forniamo informazioni, consiglio ed assistenza».

Se risiede in Germania e non ha mai versato contributi all'assicurazione pensionistica in Germania, può presentare domanda presso qualsiasi Organismo assicuratore.

Forniamo informazioni, consiglio ed assistenza

Consulenza vicino a Lei

Uffici di informazione e consulenza: c'è ancora qualcosa che non Le è chiaro? Siamo a Sua completa disposizione per ulteriori informazioni presso i nostri uffici di informazione e consulenza nelle Sue vicinanze. La nostra consulenza è specializzata, neutrale e naturalmente gratuita. Venga a trovarci per un colloquio personale. In questi uffici riceverà informazioni e consulenza su come richiedere prestazioni riabilitative e sulle offerte di altri Enti previdenziali che erogano prestazioni.

Consulenti degli assicurati e Consulenti Senior di fiducia: i consulenti degli assicurati e i Consulenti Senior volontari, operanti in tutto il territorio nazionale, Le forniranno informazioni ed assistenza nella compilazione delle domande.

Dove trovarci: tutti gli indirizzi sono reperibili sul sito internet «www.deutsche-rentenversicherung.de» nonché sul sito dell'Ente assicuratore pensionistico per Lei competente; inoltre può inviare una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica «info@deutsche-rentenversicherung.de» oppure può utilizzare il nostro formulario «Kontakt» sul sito internet.

Servizio di consulenza telefonico gratuito

Chiami il numero verde gratuito della Deutsche Rentenversicherung: lo 0800 10004800 Le risponderanno i nostri esperti. Siamo a Sua disposizione dal lunedì al giovedì, dalle ore 7:30 alle ore 19:30, il venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 15:30.

Internet

Sul sito «www.deutsche-rentenversicherung.de» siamo disponibili 24 ore su 24. Può scaricare formulari ed opuscoli, richiedere comodamente un'informazione prepensionistica ed informarsi sui tanti argomenti relativi all'assicurazione pensionistica.

Gli uffici di assicurazione nelle città e nelle circoscrizioni regionali sono i nostri partner

Nella maggiore parte delle regioni potrà presentare anche in questi uffici la domanda di pensione, ottenere i formulari o consegnare la documentazione assicurativa per il successivo inoltro all'Ente previdenziale.

Indirizzi degli enti assicuratori della Deutsche Rentenversicherung

**Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg**

Gartenstraße 105
76135 Karlsruhe
Telefono 0721 825-0

**Deutsche Rentenversicherung
Bayern Süd**

Am Alten Viehmarkt 2
84028 Landshut
Telefono 0871 81-0

**Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg**

Bertha-von-Suttner-Straße 1
15236 Frankfurt/Oder
Telefono 0335 551-0

**Deutsche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover**

Lange Weihe 2
30880 Laatzen
Telefono 0511 829-0

**Deutsche Rentenversicherung
Hessen**

Städelstraße 28
60596 Frankfurt/Main
Telefono 069 6052-0

**Deutsche Rentenversicherung
Mitteldeutschland**

Georg-Schumann-Straße 146
04159 Leipzig
Telefono 0341 550-55

**Deutsche Rentenversicherung
Nord**

Ziegelstraße 150
23556 Lübeck
Telefono 0451 485-0

**Deutsche Rentenversicherung
Nordbayern**

Wittelsbacherring 11
95444 Bayreuth
Telefono 0921 607-0

**Deutsche Rentenversicherung
Oldenburg-Bremen**

Huntestraße 11
26135 Oldenburg
Telefono 0441 927-0

**Deutsche Rentenversicherung
Rheinland**

Königsallee 71
40215 Düsseldorf
Telefona 0211 937-0

**Deutsche Rentenversicherung
Rheinland-Pfalz**

Eichendorffstraße 4-6
67346 Speyer
Telefona 06232 17-0

**Deutsche Rentenversicherung
Saarland**

Martin-Luther-Straße 2-4
66111 Saarbrücken
Telefona 0681 3093-0

**Deutsche Rentenversicherung
Schwaben**

Dieselstraße 9
86154 Augsburg
Telefona 0821 500-0

**Deutsche Rentenversicherung
Westfalen**

Gartenstraße 194
48147 Münster
Telefona 0251 238-0

**Deutsche Rentenversicherung
Bund**

Ruhrstraße 2
10709 Berlin
Telefona 030 865-0

**Deutsche Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See**

Pieperstraße 14-28
44789 Bochum
Telefona 0234 304-0



La pensione a carico del regime generale è e sarà anche in futuro il più importante elemento della previdenza per la vecchiaia.

La Deutsche Rentenversicherung è il partner competente per quanto riguarda la previdenza per la vecchiaia. Si occupa di 52 milioni di assicurati e più di 20 milioni di pensionati.

Il presente opuscolo fa parte della nostra ampia offerta informativa.

Forniamo informazioni, consiglio ed assistenza.
La Deutsche Rentenversicherung